



SCUOLA/PRECARI

**Nuova bocciatura UE
sui contratti a termine.
Servono assunzioni
stabili**



La nuova procedura di infrazione e costituzione in mora all'Italia per l'abuso di precariato vede la scuola in cima alla lista dei settori della pubblica amministrazione in cui i precari non vengono stabilizzati.

I diritti calpestati di queste lavoratrici e di questi lavoratori che occupano posti vacanti su cui si dovrebbero e potrebbero fare le assunzioni fanno il paio con i disagi delle scuole e degli alunni.


L'abuso di contratti a termine, gli insegnanti che cambiano ogni anno, l'avvio delle lezioni con orario a scartamento ridotto stanno creando un enorme dissesto nel settore dell'istruzione.

Dopo il rifiuto di stabilizzare i docenti precari con almeno 3 anni di servizio con una procedura per titoli che ne avrebbe garantito l'immissione in ruolo fin da settembre, abbiamo: un concorso straordinario bloccato al quale non hanno potuto accedere tantissimi insegnanti in quarantena che ora ricorrono ai tribunali, tre concorsi ordinari banditi di cui non si vede neppure l'ombra e decine di migliaia di posti che restano scoperti. In pratica una gestione del reclutamento completamente fallimentare.

La scuola merita invece risorse, organici stabili, docenti assunti in maniera tempestiva rispetto all'avvio dell'anno scolastico. Bisogna riaprire il confronto con le parti sociali, ce lo chiedono i lavoratori, gli studenti, le famiglie e adesso anche l'Europa.

“La scuola la vorrei senza pagelle e con tante cordiali chiacchiere con i genitori, perché, alla fine, invece di una bella pagella, si abbia un bel ragazzo, cioè un ragazzo libero, sincero, migliore comunque”.

Mario Lodi



A SCUOLA SENZA VOTO

Non ci saranno più i voti nella scuola primaria, ma torneranno giudizi descrittivi e livelli di apprendimento. È quanto stabilito nella Ordinanza del 4 dicembre emanata dal Ministro dell'Istruzione. Quindi, dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espresa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento di educazione civica attraverso, un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.

POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE ATA

Sollecitata l'UST a regolarizzare la situazione nella nostra provincia



La posizione economica consente di individuare, in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali, attività lavorative caratterizzate da autonomia operativa, per svolgere ulteriori e più complesse mansioni.

Le posizioni economiche A.T.A. sono previste dall'articolo 50 del CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Tali norme stabiliscono che il personale assunto a tempo indeterminato, appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL, può avvalersi di una delle posizioni economiche (prima e seconda) per la valorizzazione professionale.

Il personale utilmente collocato in una graduatoria, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, acquisisce la **prima posizione economica** dopo aver frequentato con esito favorevole un apposito corso di formazione. Il personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata previo superamento di una prova selettiva, acquisisce la **seconda posizione economica** dopo aver frequentato con esito favorevole un apposito corso di formazione. L'aggiudicazione di nuove posizioni economiche avviene di anno in anno per surroga, al momento della cessazione dal servizio di un titolare.

L'USP di Reggio Emilia è notevolmente in ritardo nell'applicare questa norma. Pertanto con lettera datata 10 novembre 2020, dopo diverse richieste verbali, come Flc Cgil l'abbiamo inviato un sollecitato al nuovo Dirigente Provinciale a predisporre tutti quegli atti volti ad adempiere in tempi stretti a tale impegno. Contiamo in un pronto riscontro.



A SCUOLA SENZA VOTO

FLC CGIL: È UN IMPIANTO CHE AFFERMA IL VALORE FORMATIVO DELLA VALUTAZIONE

È stata firmata e inviata alle scuole l'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 che introduce il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dalla legge 41/20 e successive modifiche. L'Ordinanza è accompagnata da apposite Linee Guida e da una nota esplicativa.

Come **FLC CGIL** abbiamo **fortemente sostenuto l'intero percorso in questa auspicata direzione**, attraverso costanti interlocuzioni politiche che hanno consentito di portare a termine positivamente l'iter parlamentare e promuovendo specifiche iniziative sindacali. Ricordiamo a questo proposito il consenso espresso da migliaia di docenti alla nostra petizione per l'abolizione del voto numerico.

Preso visione del testo definitivo dell'ordinanza e delle Linee Guida, la FLC CGIL conferma quindi un **giudizio complessivamente positivo** sull'intero impianto che recupera la cultura pedagogica ispiratrice dei processi di innovazione della scuola italiana degli anni '70, '80, '90, integrandoli con gli studi sotesi all'elaborazione di documenti più recenti e aggiornati, quali sono, per esempio, le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Il sistema di valutazione fino ad oggi vigente, infatti, che prevedeva un voto numerico riferito alle discipline, ne ha fortemente penalizzato la portata rispetto alla sua funzione riflessiva e autoregolativa che riguarda tanto i docenti quanto gli alunni e ha la forza di innescare un virtuoso circuito tra programmazione, valutazione, ri-progettazione.

Il **punto di forza** di un modello basato sui giudizi descrittivi, articolati per obiettivi, consiste nell'attenzione rivolta non solo e non tanto agli esiti e alle prestazioni degli alunni, bensì all'intero processo di insegnamento/apprendimento. È un **cambiamento di prospettiva** che fa della valutazione uno strumento per costruire nuove strategie didattiche ai fini del miglioramento, per rimodulare l'insegnamento sui bisogni concreti degli alunni e favorire il raggiungimento dei traguardi formativi. È il presupposto di **una scuola autenticamente inclusiva**, che non lascia indietro nessuno.

Anche la **declinazione dei livelli**, così contestualizzata ed esplicitata in riferimento alle principali dimensioni che caratterizzano i processi cognitivi, evita il rischio di un'estrapolazione che ne banalizzerebbe la portata, ritraducendola in voti. Riteniamo quindi fuorviante e svilente dell'intera impostazione qualsiasi forzatura che voglia ristabilire un'imponibile trasposizione dei giudizi e dei livelli in termini numerici.

Nel documento appare un importante riferimento all'**autovalutazione dell'alunno** che, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può legittimamente far parte del giudizio descrittivo.

Trovano adeguato riconoscimento l'**autonomia scolastica**, la **collegialità**, la **libertà di insegnamento**. Ogni singola istituzione scolastica elabora il "suo" documento, definisce criteri e modalità di valutazione, individua gli obiettivi di apprendimento in relazione al PTOF e alla progettazione della classe oltre che in riferimento alle Indicazioni Nazionali; le forme della valutazione in itinere sono in capo al docente, secondo i principi di coerenza, efficacia e trasparenza nella restituzione alle famiglie e agli alunni.

Risultano opportuni il principio della **progressività** nella ricerca di modalità via via sempre più coerenti con le indicazioni delle Linee guida e l'istituzione di un **piano di formazione dedicato alla valutazione**, al fine di mettere le scuole, i docenti, le comunità educanti nelle condizioni di dare piena e produttiva attuazione all'adozione dei nuovi dispositivi e alle modifiche introdotte, tanto innovative e straordinarie sul piano normativo.

Partire dalla scuola primaria ha significato far leva su un patrimonio culturale-pedagogico preesistente, che richiede di essere recuperato e valorizzato. Ma siamo convinti che **in tutti gli ordini e gradi ci sia bisogno di valutazioni e di valutazione ben fatta** e auspichiamo che da oggi si apra in tutto il mondo della scuola un dibattito ampio e articolato su questi temi per avviare un più generale processo di autentico rinnovamento del sistema nazionale di istruzione.

SENZA VOTI

"Giocheremo alla scuola" dice Enrica alla sua bambola.

"Io sarò la maestra e tu la scolarla. Se sbaglierai il dettato io ti metterò quattro."

"Cosa c'entra il quattro?" chiede la bambola.

"C'entra sì. Una volta a scuola la maestra metteva dieci a chi faceva bene e quattro a chi faceva male."

"Perché? "

"Perché così gli scolari imparavano."

"Mi fai ridere! Sai andare in bicicletta?"

"Certo"

"E quando stavi imparando e cadevi, la mamma ti dava quattro o ti metteva un cerotto? Quando imparavi a camminare e facevi un capitolombolo, ti scriveva forse un quattro sul sedere?"

"No"

"Ma a camminare hai imparato lo stesso. E hai imparato a parlare, a mangiare, ad allacciarti le scarpe, ad abbottonarti il grembiule, a usare il telefono, a distinguere un frigorifero da un portaceneri. Tutto senza voti, né belli né brutti."

G.Rodari



Stanno per uscire Ordinanza e Linee Guida sulla nuova valutazione nella primaria su cui è stato già pubblicato un comunicato stampa del Ministero.

Il CIDI, il MCE e PROTEO FARE SAPERE auspicano che il futuro impianto normativo possa sottrarsi a qualsiasi tentativo di semplificazione di un'operazione complessa e centrale come la valutazione.

Il giudizio descrittivo nella scuola primaria non deve riproporre un approccio classificatorio, poco attento al processo, che sarebbe a tutti gli effetti analogo al voto.

Confidiamo, pertanto, che Ordinanza e Linee guida:

- valorizzino l'esercizio dell'autonomia di ricerca e di elaborazione delle istituzioni scolastiche;
- propongano un percorso di valutazione metodologicamente corretto ponendo la valutazione in stretto rapporto con la progettazione didattica;
- sollecitino riflessività nel lavoro dell'insegnante e la funzione autoregolativa del processo insegnamento-apprendimento;
- coinvolgano gli alunni/studenti in processi di auto-valutazione;
- diano informazioni chiare e utili sul percorso di apprendimento per una valutazione formativa orientata a mantenere un dialogo aperto con gli alunni/studenti e le loro famiglie.

In ogni caso riteniamo che un dispositivo normativo non basti a cambiare la cultura e le pratiche valutative degli insegnanti.

Il cambiamento normativo per essere efficace deve essere sostenuto da idonee misure di accompagnamento degli insegnanti per ripensare anche la didattica e la progettazione curricolare, strettamente interdipendenti con la valutazione formativa. Per questo è necessario prevedere un piano straordinario di formazione assegnando fondi vincolati ad ogni singola istituzione scolastica per percorsi di formazione sul processo, le pratiche e gli strumenti di valutazione.



SCUOLA E COVID-19

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ASSENZE DI DOCENTI E ATA

Una **SCHEDA PER ORIENTARSI** nelle varie tipologie di astensione dal lavoro al tempo della pandemia.

In questi mesi la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori è stata oggetto di numerosi e successivi interventi legislativi. Un ginepraio di norme e indicazioni tra le quali è facile perdersi. **Come comportarsi?** Per orientarsi, abbiamo raccolto un elenco di situazioni concrete in cui possono trovarsi docenti e ATA delle nostre scuole. Lo stato emergenziale è attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Attenzione: è necessario tenere conto che parliamo di un contesto in continua evoluzione, dunque la casistica presa in esame e le relative disposizioni potrebbero mutare già dai prossimi giorni (la scheda è aggiornata al 4 dicembre 2020).

DOCENTE/ATA IN QUARANTENA (IN MALATTIA CERTIFICATA)

Periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria¹.

Assenza o modifica prestazione lavorativa: **EQUIPARATA A RICOVERO OSPEDALIERO**. Periodo di comporto⁴: **NO**. Visita fiscale: **NO**. Decurtazione giornaliera RPD e CIA (primi 10 giorni): **NO**.

Riferimento: art. 87 c. 1 DL 18/20 convertito L. 27/20, come modificato da art. 26, comma 1-quinquies, DL 104/20 convertito L. 126/20.

DOCENTE/ATA IN QUARANTENA (NON IN MALATTIA CERTIFICATA)

Periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario ma non in condizione di malattia certificata.

Assenza o modifica prestazione lavorativa: **PRESTAZIONE NORMATIVA IN MODALITÀ AGILE**². Periodo di comporto⁴: **==**. Visita fiscale: **==**. Decurtazione giornaliera RPD e CIA (primi 10 giorni): **==**.

Riferimento: Decreto Ministro PA-Funzione Pubblica 19 ottobre 2020 art. 4 comma 2.

DOCENTE/ATA CHE SI SOTTOPONE AD ACCERTAMENTO SANITARIO PER SÈ O PER IL FIGLIO/A MINORENNE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO

Assenza o modifica prestazione lavorativa: **ASSENZA EQUIPARATA A SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO**. Periodo di comporto⁴: **NO**. Visita fiscale: **NO**. Decurtazione giornaliera RPD e CIA (primi 10 giorni): **NO**.

Riferimento: Decreto Ministro PA-Funzione Pubblica 19 ottobre 2020 art. 4 comma 3.

DOCENTE/ATA GENITORE DI MINORE DI 14 ANNI

Docente o ATA genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in quarantena disposta dall'ASL per contatto verificatosi nel plesso scolastico, nonché in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle secondarie di 1° grado (zone rosse ad alto rischio) qualora non sia esercitabile l'attività in remoto.

Assenza o modifica prestazione lavorativa: **CONGEDO STRAORDINARIO CON INDENNITÀ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE**⁵. Periodo di comporto⁴: **==**. Visita fiscale: **==**. Decurtazione giornaliera RPD e CIA (primi 10 giorni): **==**.

Riferimento: art. 21-bis L. 126 di conversione DL 104/20; Decreto Ristori art. 22 c. 1 e 2.; Decreto Ristori-bis art. 13 comma 1 e 2.

DOCENTE/ATA GENITORE DI MINORE TRA 14-16 ANNI

Docente o ATA genitore di figlio/a convivente tra i 14 e i 16 anni, alle stesse condizioni di cui sopra.

Assenza o modifica prestazione lavorativa: **ASTENSIONE DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE NÉ RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTIONE NFIGURATIVA**. Periodo di comporto⁴: **==**. Visita fiscale: **==**. Decurtazione giornaliera RPD e CIA (primi 10 giorni): **==**.

Riferimento: art. 21-bis L. 126 di conversione DL 104/20; Decreto Ristori art. 22 c. 1 e 2.; Decreto Ristori-bis art. 13 comma 1 e 2.

DOCENTE/ATA GENITORE DI FIGLIO/A CON DISABILITÀ GRAVE

Docenti o ATA genitori di figlio/a con disabilità grave L. 104/92 iscritto/a a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la chiusura (zone rosse ad alto rischio).

Assenza o modifica prestazione lavorativa: **CONGEDO STRAORDINARIO CON INDENNITÀ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE**⁵. Periodo di comporto⁴: **==**. Visita fiscale: **==**. Decurtazione giornaliera RPD e CIA (primi 10 giorni): **==**.

Riferimento: Decreto Ristori-bis art. 13 comma 1 e 2.

LAVORATORE FRAGILE

Riconosciuto temporaneamente inidoneo a seguito di valutazione del medico competente³.

Assenza o modifica prestazione lavorativa: **MALATTIA D'UFFICIO**. Periodo di comporto⁴: **SI**. Visita fiscale: **NO**. Decurtazione giornaliera RPD e CIA (primi 10 giorni): **NO**.

Riferimento: nota ministeriale 1585 dell'11 settembre 2020; CCNL 2006-2009 art. 17 c. 8/9, art. 19 c. 3/4 e c. 10/15.

Note

1. Il Ministero della Salute, nell'ambito delle indicazioni e dei chiarimenti sulle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, ha fornito le seguenti definizioni:

La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.


La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

2. Si attua nei casi in cui sia possibile, in relazione alla natura della prestazione, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

3. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il riferimento è al lavoratore che non richieda di essere utilizzato in altri compiti oppure sia in attesa di stipulare il contratto di utilizzazione in altri compiti o (se assistente amministrativo o tecnico) di essere collocato in lavoro agile. In ogni caso, anche per la malattia d'ufficio così disposta, non è previsto alcun controllo fiscale, in quanto non si tratta di una richiesta del lavoratore conseguente ad uno stato di malattia che l'amministrazione e l'INPS hanno tutto il diritto di accertare, ma di una misura precauzionale a tutela della salute del lavoratore, equiparata all'istituto giuridico della malattia e disposta dal dirigente scolastico a seguito della prescrizione del medico competente che ha accertato l'incompatibilità tra la condizione di fragilità del dipendente e l'ambiente lavorativo. Pertanto non c'è nemmeno l'obbligo per il lavoratore di rispettare le fasce di reperibilità.

4. In riferimento al trattamento economico previsto nel CCNL per ciascuna tipologia di incarico (a tempo indeterminato, determinato fino al 30 giugno o 31 agosto, supplenza breve e temporanea).

5. Il beneficio della suddetta indennità è riconosciuto per i periodi di quarantena compresi entro il 31 dicembre 2020 (L. 126/20 art. 21 bis c. 6).



DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020

SINTESI DEGLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO LA SCUOLA

Le disposizioni rimarranno in vigore fino al 15 gennaio 2021. Dal 4 dicembre 2020 è in vigore l'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm 3/12/2020) che prevede specifiche restrizioni finalizzate a ridurre l'impatto della pandemia in corso ormai da mesi nel nostro Paese come in gran parte del mondo. Le Regioni continuano ad essere classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. Di seguito la sintesi dei contenuti relativi alla scuola.

SCUOLE

AREE GIALLA E ARANCIONE

L'attività didattica ed educativa per la **scuola dell'infanzia**, il **primo ciclo di istruzione** e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza.

È comunque possibile svolgere **attività in presenza**:

- qualora sia necessario l'uso di laboratori;
- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall'ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Le **riunioni degli organi collegiali** possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Sono sospesi i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Le attività inerenti i **percorsi per le competenze trasversali** e per l'**orientamento** possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le **attività di tirocinio** relative ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui al DM 249/10, possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

SCUOLE

AREE ROSSA

L'attività didattica ed educativa per la **scuola dell'infanzia**, della **scuola primaria**, del **primo anno grado della secondaria** e dei servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le attività scolastiche e didattiche delle **classi seconda e terza della secondaria di I grado** e di tutte le classi della **secondaria di II grado** si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

È possibile svolgere **attività in presenza**:

- qualora sia necessario l'uso di laboratori;
- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall'ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Le **riunioni degli organi collegiali** delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Sono sospesi i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Le attività inerenti i **percorsi per le competenze trasversali** e per l'**orientamento** possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le **attività di tirocinio** relative ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui al DM 249/10, possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

COMMENTO

DELLA FLC CGIL

*Estremamente complessa la predisposizione di attività didattica in **presenza al 75%**. Appare una disposizione astratta che non tiene conto dell'unità dell'azione didattica rispetto ai gruppi classe e che ignora la carenza di disponibilità di spazi nelle aule, scaricando, di fatto, la responsabilità di tale disposizione interamente sulle istituzioni scolastiche e sui docenti.*

*La possibilità di prevedere **attività in presenza per gli alunni con disabilità** e con bisogni educativi speciali, rimanda alle scuole la responsabilità di individuare modalità "in presenza" avendo presente che il progetto di inclusione scolastica non può esaurirsi nel rapporto esclusivo alunno-docente, ma che significa stare e fare con gli altri.*

*Per quanto riguarda la **programmazione settimanale**, che costituisce orario di servizio dei docenti di scuola primaria, si precisa che: il CCNL scuola 2007 prevede che tale attività venga effettuata in "INCONTRI COLLEGIALI dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni", ma il team dei docenti non è giuridicamente un "Organo Collegiale". Gli incontri in oggetto, coinvolgendo gruppi numericamente ridotti di docenti, consentono di essere svolti mantenendo il distanziamento necessario per la tutela della salute dei partecipanti. È auspicabile, pertanto, che, soprattutto ai fini della prevenzione del contagio, i Dirigenti Scolastici favoriscano, ove ricorrono le condizioni sopra indicate, lo svolgimento delle riunioni mettendo a disposizione "stanze" virtuali che consentano di svolgere e monitorare l'attività di programmazione a distanza.*

*Riguardo alle **Regioni dell'area rossa**, è evidente che quanto previsto rischia di creare una cesura tra gli alunni delle classi introducendo differenti modalità di fruizione dell'attività scolastica, anche se la ratio risulta comprensibile. Inoltre, tale organizzazione comporterà una complessità nell'organizzazione del lavoro dei docenti che si ritroveranno a fare attività in presenza ed attività a distanza, con la necessità di conciliare ed armonizzare i tempi di lezione.*

*Permane la necessità dello svolgimento dei **PCTO** e il conseguente obbligo come requisito di partecipazione agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Si considera estremamente gravoso tale impegno per le istituzioni scolastiche in un momento in cui risulta difficile garantire la salute e la sicurezza delle studentesse e degli studenti sia all'interno che all'esterno dei locali scolastici.*



DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020

SINTESI DEGLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO LA SCUOLA

TRASPORTO SCOLASTICO

ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

In considerazione del carico derivante dal previsto rientro in classe degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (dal 7 gennaio 2020), presso ciascuna Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo è istituito un tavolo di coordinamento con il compito di definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Al tavolo, presieduto dal Prefetto, partecipano:

- il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana;
- gli altri sindaci eventualmente interessati;
- i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'Istruzione;
- i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- i rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale.

Il tavolo redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza.

Nel caso non si riesca a redigere il documento operativo, il Prefetto ne da comunicazione al Presidente della Regione, che adotta una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, finalizzate a garantire l'applicazione delle misure organizzative strettamente necessarie per il più ido-

neo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni previste dalle misure adottate sulla base del documento operativo o delle eventuali ordinanze regionali.

Commento

L'Istituzione del Tavolo di Coordinamento prefettizio risulta necessaria se si vuol dare una risposta efficace alla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Anzi risulta urgente la loro convocazione con la relativa programmazione dei provvedimenti più idonei da prendere.

Riteniamo però che questi tavoli risultino parziali se non si prevede la presenza delle OO.SS. sia della Scuola che dei Trasporti: infatti avendo ricadute sul personale la presenza di coloro che lo rappresentano è fondamentale. Pertanto ci aspettiamo che tali luoghi di coordinamento siano integrati.

Inoltre valutato che il nuovo piano riguardante i trasporti comporterà una rimodulazione degli orari scolastici in termini di ingresso e di uscita per le scuole di secondo grado, le ricadute sul personale scolastico saranno inevitabili e probabilmente dovranno prevedere interventi di implementazione degli organici ATA al fine di garantire l'apertura e il funzionamento degli edifici scolastici.

LAVORO AGILE

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutte le pubbliche amministrazioni devono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato secondo modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione. Deve in ogni caso essere garantita la percentuale del 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 263 del decreto legge 34/20).

Le amministrazioni pubbliche adottano ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, nei confronti:

- dei dipendenti genitori del figlio convivente minore di anni sedici in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente:

- per contatti scolastici;
- per contatti all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base;
- nell'ambito di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;

- dei dipendenti genitori del figlio convivente minore di anni sedici nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza;

- nei confronti, di norma, dei lavoratori fragili.

In ogni caso nel predisporre le misure necessarie per l'apertura degli uffici pubblici, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

AFAM

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (ISTITUTO "PERI")

AREE GIALLA E ARANCIONE

Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza e possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori.

Le eventuali attività in presenza consentite si devono svolgere, ove compatibili, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, (allegato 18 al DPCM del 3 dicembre) e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22).

Per gli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari consentite tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle istituzioni con particola-

re attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali e ai fini delle relative valutazioni.

AREE ROSSA

È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curricolari delle istituzioni fermo in ogni caso il loro proseguimento a distanza.



facebook
FLC CGIL Reggio Emilia



FLC CGIL
Reggio Emilia
*federazione lavoratori
della conoscenza*

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

re.flc@er.cgil.it
flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI

ELISABETTA BRAGLIA
cell. 342 1040200;
elisabetta.braglia@er.cgil.it

ROBERTO BUSSETTI
cell. 335 7458160
roberto.bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;
silvano.saccani@er.cgil.it

DANIELE FERSURELLA
*Collaboratore per
problemi amministrativi contabili*
tel. 0522 457263

i RECAPITI

REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

	mattina	pomeriggio
Lunedì	chiuso	14.30 - 18.00
Martedì	9.00 - 12.30	chiuso
Mercoledì	chiuso	14.30 - 18.00
Giovedì	chiuso	14.30 - 18.00
Venerdì	9.00 - 12.30	14.30 - 18.00
Sabato	chiuso	

CASTELNUOVO MONTI

(Mara Zampolini)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

CORREGGIO

(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
giovedì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA

(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 16.00 alle 18.30

SCANDIANO

**La consulenza in presenza
è sospesa**

Per un miglior servizio, consigliamo di concordare telefonicamente o via mail l'appuntamento. Ricordiamo che la consulenza è per gli iscritti al sindacato e per chi si vuole iscrivere.

LA TREDICESIMA

DATE DI PAGAMENTO, IMPORTO E TASSAZIONE

Il mese di dicembre come ogni anno è quello dedicato all'incasso della tredicesima per tanti lavoratori dipendenti. Chiamata anche gratifica natalizia, grosso modo la tredicesima mensilità è pari ad un mese in più di stipendio. A dire il vero però, l'importo della tredicesima è quasi sempre inferiore a quello della mensilità ordinaria dello stipendio. Perché questa differenza tra stipendio e tredicesima e come si fa a calcolarne l'importo preciso? Vediamo quello che c'è da sapere, a partire dalla data di pagamento, passando per la guida al calcolo e per la tassazione applicata.

Tredicesima, quando viene pagata

NoiPA ha già reso note le date di pagamento degli stipendi di dicembre, che come da prassi, arriveranno in anticipo. Una cosa che si ripete ogni dicembre in modo tale da permettere al personale della scuola di avere già prima delle festività natalizie, la piena disponibilità dello stipendio. Per lunedì **14 dicembre** è prevista la data di pagamento dello stipendio per le maestre delle scuole di infanzia e delle scuole primarie. Il **15 dicembre** invece è prevista l'erogazione dello stipendio per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro. Per tutti gli altri, compresi i supplenti, lo stipendio con tredicesima annessa sarà pagato il **16 dicembre**.

Come viene calcolata

La mensilità aggiuntiva viene erogata al netto delle voci aggiuntive di cui è composto sempre il cedolino dello stipendio. Infatti per esempio, nella tredicesima non è prevista l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare. Per chi ne era beneficiario, anche il bonus Renzi (ed è così anche con il bonus relativo al taglio del nucleo fiscale) non è una voce che viene collegata alla tredicesima mensilità.

Una cosa che davvero incide sul calcolo della tredicesima spettante è anche quella relativa alle detrazioni fiscali, sia quelle per lavoro dipendente che per familiari a carico. Le detrazioni possono essere godute per 12 mesi e pertanto, la tredicesima mensilità non le prevede.

La tredicesima è uno stipendio aggiuntivo ed entra nel calderone di quella che viene definita retribuzione differita. In pratica si tratta di un 12mo di retribuzione annua lorda. Importante è il fatto che la tredicesima viene calcolata sui mesi di lavoro effettivamente svolti dal lavoratore a cui la



mensilità aggiuntiva è destinata. In pratica la tredicesima spetta per tanti mesi quanti sono quelli di lavoro svolti nell'anno solare in cui essa viene percepita.

In pratica la retribuzione lorda mensile va divisa per i 12 mesi e moltiplicata per i mesi di effettivo lavoro.

La tredicesima si matura mese per mese anche se il lavoratore è assente per ferie, permessi, malattia, infortunio no tutto quello che riguarda le lavoratrici madri, maternità, congedi e riposi per allattamento. Naturalmente la mensilità aggiuntiva non matura per le sospensioni per motivi disciplinari. Per essere valido ai fini della maturazione al diritto della tredicesima, il mese viene considerato completato per periodi di lavoro superiori a 15 giorni.

Detrazioni assenti nella tredicesima

La tredicesima pertanto, è di importo identico a quello dello stipendio, considerando solo le voci ordinarie che lo compongono. Ma parliamo di lordo, perché al netto la mensilità aggiuntiva è di importo inferiore. La mensilità aggiuntiva come importo netto, è inferiore alla retribuzione normale, anche solo per quanto riguarda le voci ordinarie di stipendio. La mensilità aggiuntiva infatti è tassata in maniera più forte e non gode delle detrazioni.

La tredicesima quindi, è tassata di più di un normale mese di stipendio e inoltre non beneficia di nessuna delle detrazioni fiscali previste mensilmente, siano esse quelle per lavoro dipendente o per carichi di famiglia. Inoltre sulla tredicesima gravano le ritenute fiscali calcolate sulla base delle aliquote normali, cioè le aliquote del mese di erogazione e imposizione, senza che vengano incluse le deduzioni che in genere sono applicate allo stipendio normale. La tassazione quindi è meno favorevole poiché per calcolare l'Irpef trattenuta sulla tredicesima mensilità, vengono applicate le aliquote senza aggiungere l'imponibile a quello relativo allo stipendio del mese di dicembre.